

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII) .....	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (XIII e XIV) .....	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	20
GIUSTIZIA (II) .....	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	28
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	30
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	31
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	32
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	33
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	34
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	35
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	36

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+ Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	<i>Pag.</i>	49
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	50
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI .....	»	51
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	52

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera <i>b</i> ), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera <i>a</i> ), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	3
ALLEGATO (Proposta di parere dei relatori) .....	7

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 5 dicembre 2019. — Presidenza del presidente della IV Commissione Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario per l'interno Vito Claudio Crimi.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ».**

**Atto n. 119.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre scorso.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Passando a sintetizzare l'andamento dei lavori sul provvedimento, ricorda che, dopo la relazione illustrativa, svolta dai relatori nella seduta del 17 ottobre scorso, le Commissioni hanno poi proceduto a un ampio ciclo di audizioni, al termine del quale è stato richiesto di procedere anche all'audizione del Ministro della Giustizia, che si è svolta ieri sera.

Domanda quindi ai relatori se siano in grado di presentare nella seduta odierna o, comunque, di far pervenire nella giornata odierna ai componenti delle Commissioni una proposta di parere e se confermino l'intenzione di domandare al Governo la disponibilità ad attendere l'inizio della settimana prossima per l'espressione del parere, disponibilità che risulta già essere stata manifestata presso le omologhe Commissioni del Senato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, formula, anche a nome del relatore per la IV Commissione Del Monaco, una proposta di parere (*vedi allegato*), che illustra, facendo notare come essa rappresenti il frutto di un lungo confronto con i soggetti interessati e il risultato di un articolato lavoro che ha coinvolto anche i gruppi, il quale ha condotto, peraltro, anche al recepimento di talune proposte di osservazione provenienti dal gruppo della Lega, del quale non sono state invece accolte le due proposte di condizione formulate.

Dopo aver espresso condivisione per la finalità del provvedimento di promuovere una equiparazione nella progressione di carriera del personale tra i diversi Corpi, si sofferma, in particolare, sulla condizione di cui al n. 40 della proposta di parere, con la quale si chiede al Governo di sopprimere l'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2), l'articolo 31, comma 1, lettera a) e l'articolo 32, dello schema in esame.

Fa notare, infatti, che appare opportuno espungere dal testo dello schema quelle disposizioni che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria nonché sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull'impiego dell'armamento. Si tratta, a suo avviso, di questioni che, incidendo sull'ordinamento penitenziario nel suo complesso, meritano di essere affrontate in un'altra sede – su iniziativa del Governo o del Parlamento – con una logica di sistema, come peraltro affermato dallo stesso Ministro della giustizia nell'audizione svolta dalle Commissioni riunite nella giornata di ieri. Ferma restando l'esigenza di salvaguardare la progressione di carriera verso i ruoli apicali del personale della polizia penitenziaria, che ritiene assolutamente condivisibile, rileva, peraltro, che le norme dello schema richiamate in premessa si pongono ai limiti dell'ambito della delega conferita al Governo e non appaiono sufficientemente

coordinate con i principi regolatori dell'organizzazione e della gestione degli istituti penitenziari.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di esprimere la disponibilità ad attendere il parere delle Commissioni riunite fino alla seduta di martedì 10 dicembre.

Antonio DEL MONACO (M5S), *relatore per la IV Commissione*, manifesta, a sua volta, la disponibilità a fornire tutte le necessarie delucidazioni sulla proposta di parere, concordando con il relatore per la I Commissione in merito alla richiesta di rinviare l'espressione del parere all'inizio della prossima settimana.

Apprezza quindi l'attenzione che lo schema di decreto ha posto sul personale della Polizia penitenziaria, sottolineando la delicatezza dei compiti che questa assolve, anche sotto il profilo della rieducazione dei rinchiusi nelle carceri. Esprime, altresì, soddisfazione per l'intesa raggiunta sulla proposta di parere che, espungendo dal provvedimento esclusivamente la disposizione relativa al rapporto gerarchico tra direttore del carcere e dirigente della Polizia penitenziaria, a suo avviso eccedente la delega, mantiene una serie di importanti migliorie per il citato personale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, ad integrazione del suo precedente intervento, si sofferma sull'osservazione recata dalla lettera h) della proposta di parere, con la quale si chiede al Governo di valutare l'opportunità di adottare, in via del tutto eccezionale, misure, anche di carattere normativo, al fine di superare le criticità evidenziate in premessa e di considerare le aspettative dei partecipanti al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nel testo

vigente alla data del 31 dicembre 2018, nonché al fine di accelerare l'immissione in ruolo del personale, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale.

Fa notare che si tratta di una questione già nota, anche al precedente Governo, certamente di non facile risoluzione, in relazione alla quale confida in un intervento dell'Esecutivo in carica, affinché si possa rispondere alle aspettative dei tanti soggetti interessati. Ricorda, infatti, che molti dei soggetti coinvolti sono risultati esclusi da tale procedura in conseguenza di una modifica legislativa relativa ai requisiti di ammissione – anagrafici e relativi ai titoli – sulla quale andrebbe fatta chiarezza, considerato, altresì, che lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico in questione ha dato luogo ad un consistente contenzioso da parte dei candidati rimasti esclusi, che peraltro hanno ottenendo una riammissione all'espletamento delle prove in via cautelare.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI evidenzia come il lavoro dei relatori sia stato particolarmente impegnativo, anche in considerazione della complessità della materia.

Osserva quindi come ogni Forza dell'ordine abbia proprie caratteristiche e, pertanto, nell'introdurre misure a favore di un Corpo occorre prestare grande attenzione a non sconvolgere gli equilibri esistenti.

Dichiara, quindi, che l'Esecutivo è disposto ad attendere il parere fino alla giornata di martedì 10 dicembre, anche al fine di consentire alle Commissioni una adeguata valutazione della proposta di parere, dichiarando fin d'ora l'impegno del Governo a prendere in attenta considerazione le condizioni contenute nel parere.

Gianni TONELLI (LEGA) rileva come, in occasione dell'esame della precedente legge di bilancio, si ritenne che i tempi tecnici necessari per l'espletamento di un concorso per le assunzioni nelle forze dell'ordine sarebbero stati tali da non

poter fare fronte con la necessaria tempestività alle carenze di organico, anche in considerazione dell'ingente numero di pensionamenti che sarebbero di lì a poco intervenuti, e come pertanto si ritenne di utilizzare le graduatorie del concorso precedente. Osserva come, successivamente, tale situazione non sia più risultata praticabile a seguito delle modifiche di alcuni requisiti, previste nell'ambito del riordino delle carriere, e della posizione perentoria assunta dal Dipartimento di pubblica sicurezza, della quale il Governo di allora non ha potuto far altro che prendere atto. Rileva quindi come sarebbe singolare se il predetto Dipartimento mutasse la propria posizione in merito a distanza di pochi mesi.

Venendo a considerazioni di carattere generale sullo schema di decreto in esame, rileva come sia necessario pervenire a un riordino delle carriere che assicuri un assetto normativo stabile e ricorda come si tratti di un tema che sta particolarmente a cuore alla Lega e per il quale sono stati stanziati i relativi fondi. Osserva, tuttavia, come una parte molto rilevante di tali fondi sia stata di fatto distolta da tali obiettivi per altre finalità, tra le quali richiama in particolare la decisione di riconoscere al personale l'assegno di funzione, che tuttavia non è in grado di eliminare i disallineamenti giuridici e stipendiali di cui soffrono numerose categorie delle forze di polizia.

Reputa quindi, da cittadino prima ancora che da parlamentare, particolarmente grave l'atteggiamento dell'Amministrazione, che ha opposto una forte resistenza, vanificando il raggiungimento dell'obiettivo di consentire un adeguato riconoscimento in termini di progressione di carriera agli operatori che hanno maturato i titoli per accedere a posizioni di maggior rilievo, ai quali non può essere pregiudizialmente preclusa qualsiasi possibilità di avanzamento.

Salvatore DEIDDA (FDI) evidenzia come le intenzioni di coloro che hanno presentato ricorso relativamente alle vicende che hanno interessato il richiamato

di concorso per agenti di polizia non fossero quelle di essere assunti senza passare attraverso lo svolgimento delle prove concorsuali, ma bensì di potere partecipare al concorso stesso con le regole previste dalle disposizioni in vigore al momento dell'adozione del bando.

Ringrazia, quindi, i relatori per avere posto il tema e ritiene che sia una vittoria del Parlamento e della politica ridare a questi giovani le aspettative loro ingiustamente negate.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI espone alcuni dati relativi ai concorsi svolti, precisando di volere soltanto fornire un quadro della situazione, senza esprimere alcun giudizio.

Riferisce, quindi, che sono stati convocati 7.792 candidati e che, dopo le procedure selettive, sono risultati idonei 2.017 candidati, dei quali 1.851 sono stati avviati al corso.

I candidati che avevano superato la prova scritta, ma risultavano – al momento della nuova procedura – aver superato i 26 anni o privi del diploma di scuola superiore, hanno agito in giudizio avverso gli atti dell'Amministrazione sono stati 2.400. Di questi, in sede cautelare, 1.177 sono stati ammessi agli accertamenti e 455 sono stati giudicati idonei. I rimanenti 1.223 ricorrenti sono invece ancora in attesa di convocazione.

In sintesi, ad oggi, la platea dei potenziali interessati a un eventuale recupero è di 455 ricorrenti idonei, 1.223 ricorrenti che ancora devono essere sottoposti a prove di idoneità e 4.089 non ricorrenti, ma che si trovano nelle stesse condizioni di coloro che hanno fatto ricorso.

Alla luce di quanto appena esposto, sottolinea come un'eventuale norma che volesse recuperare i criteri del vecchio bando implicherebbe la necessità di sottoporre a prove attitudinali 5.312 concorrenti, al netto dei 455 già valutati idonei. Tenuto conto del *trend* medio di superamento di tali prove, è plausibile che circa 2.100 concorrenti risultino idonei e,

quindi, da avviare ai corsi di formazione, esaurendo tutta la capacità di assunzione dei prossimi anni.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, richiama l'attenzione del Sottosegretario Crimi sulla necessità di affrontare, in termini generali e definitivi, la questione dell'alternativa tra lo scorrimento delle graduatorie e l'indizione di nuovi concorsi, trattandosi di una problematica di notevole delicatezza e complessità, in quanto ci si trova di fronte ad un conflitto tra aspettative che appaiono meritevoli di tutela e il fatto che lo scorrimento delle graduatorie costituisca una soluzione più rapida ed economica rispetto all'espletamento di un nuovo concorso.

Chiede, inoltre, se non si possa fare ricorso a una previsione analoga a quella, relativa al reclutamento dei marescialli della Guardia di finanza, di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificata dall'articolo 26, comma 1, lettera m), numero 1.3), dello schema di decreto in esame, che consente la possibilità di scorrere la graduatoria in essere per un periodo di trenta giorni.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI osserva come la norma citata dal deputato Fiano riguardi soltanto l'ipotesi di copertura di posti resisi disponibili, ad esempio per rinuncia, nei trenta giorni successivi all'inizio del corso di formazione per i marescialli della Guardia di finanza, e come la *ratio* di tale termine sia quella di consentire ai subentranti la possibilità di partecipare utilmente al medesimo corso, il che non sarebbe di fatto più possibile nel caso di vacanze che si verificano successivamente a tale termine.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (Atto n. 119).**

### PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (Atto n. 119);

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, che prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e consente di rideterminare le dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, nonché di utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 132 del 2018;

considerato che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 132 del 2018 indica, tra i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e tra queste e il personale delle Forze armate, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in base ai quali occorre tenere in considerazione le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia;

considerato che il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stato adottato contestualmente allo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che non contemplava analoga facoltà di intervento correttivo;

considerato che per le Forze di polizia è intervenuto successivamente il decreto legislativo n. 126 del 2018, quale decreto correttivo ed integrativo del decreto n. 95 del 2017, in attuazione del medesimo articolo 8 della legge n. 124 del 2015;

considerato che l'assenza di una delega « correttiva » del decreto n. 94 del

2017 e la necessità di rispettare il criterio dell'equiordinazione sostanziale hanno inevitabilmente ridotto il raggio d'azione dell'intervento e che, pertanto, il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 si è limitato a prevedere disposizioni volte a soddisfare l'esigenza di introdurre le correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative e che si è trattato, quindi, di un intervento circoscritto;

considerato che in fase applicativa è emersa la necessità di un successivo intervento correttivo volto al miglioramento dell'attuale processo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, nonché di un provvedimento legislativo che consenta di intervenire contestualmente adottando provvedimenti integrativi e correttivi al decreto legislativo n. 94, in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate;

considerato che la necessità di completare il suddetto processo è alla base della previsione recata dalla legge n. 132 del 2018 che ha conferito una nuova delega integrativa e correttiva della revisione dei ruoli del personale dell'intero « Comparto Sicurezza e Difesa », da esercitarsi entro il 30 settembre 2019;

considerato che l'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive « ulteriori » rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo n. 126 del 2018 che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle Forze di polizia;

considerato che lo schema di decreto correttivo all'esame contiene disposizioni che rispondono all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché alla necessità di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinarie di

carattere sistemico, individuate mediante il coinvolgimento delle rappresentanze del personale, con specifico riferimento ad una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche e gradi, alla modifica della disciplina di alcuni corsi di formazione iniziale, volta a garantire una migliore preparazione professionale degli operatori di polizia, nonché alla risoluzione di una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il *drafting* dei vigenti provvedimenti legislativi;

considerato che in tale ambito vi sono ancora margini per introdurre nello schema in esame ulteriori disposizioni integrative e correttive che consentano di migliorare ulteriormente il decreto legislativo n. 95 del 2017 – grazie allo stanziamento aggiuntivo previsto in occasione della conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 sulla riorganizzazione dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019 – con ulteriori misure dirette a colmare le rilevanti carenze organiche in alcune qualifiche apicali, come pure, volte ad attribuire un'ulteriore accelerazione del percorso con il quale gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti conseguono la denominazione di « coordinatore », o a soddisfare ulteriori esigenze – pure dirette a migliorare l'assetto organizzativo e l'efficienza del sistema – che vanno, naturalmente, realizzate in un'ottica di sostanziale equiordinazione con le altre Amministrazioni interessate e nel rispetto della compatibilità del quadro finanziario di riferimento;

visti i pareri espressi sullo schema dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e della sezione consultiva del Consiglio di Stato;

considerati gli elementi emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni riunite;

considerato, che, pur qualificato come decreto-legislativo correttivo di precedenti interventi normativi (« Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017 »), lo schema presenta uno spettro di

contenuti assai ampio, in quanto le materie trattate non solo interessano quattro distinte forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) ma hanno un impatto significativo su diversi aspetti del loro ordinamento;

evidenziato come nello schema di decreto sono contenute disposizioni inerenti al reclutamento, all'avanzamento di carriera, al procedimento disciplinare e alla retribuzione, con conseguenze rilevanti anche sul terreno dell'organizzazione e sul più ampio contesto dello svolgimento delle funzioni assegnate; sotto questo aspetto, peraltro, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, sarebbe stato particolarmente opportuno corredare lo schema della verifica dell'impatto della regolazione (VIR);

considerato che lo stesso parere del Consiglio di Stato osserva che non vengono indicate nella relazione illustrativa, se non in termini molto generici, le finalità del provvedimento normativo – nuovo e complesso – né gli aspetti critici riscontrati in sede attuativa del decreto legislativo n. 95 del 2017, che hanno portato alla predisposizione degli interventi correttivi e modificativi di cui allo schema di decreto legislativo in esame;

rilevato, sotto un profilo specifico, come appaia necessario mantenere il corso dei periti selettori a livello interforze, organizzato dal Nucleo di psicologia applicata, onde garantire uniformità alla delicata materia della selezione;

evidenziata l'esigenza di calcolare – ai fini dell'anzianità di servizio nei ruoli della Polizia di Stato – l'eventuale servizio prestato nelle Forze armate come volontario in ferma prefissata quadriennale;

considerato che lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, secondo le particolari modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha dato luogo ad un consistente contenzioso da parte dei candidati rimasti esclusi, perché non in possesso dei nuovi requisiti di accesso stabiliti dal richiamato articolo 11;

considerato in particolare che il citato articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 135 del 2018 ha autorizzato l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito il 18 maggio 2017, purché i concorrenti fossero in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti previsti dalle norme in vigore; tali norme, intervenute successivamente al concorso del 2017, hanno modificato alcuni requisiti; in particolare, il limite massimo di età è stato abbassato da 30 a 26 anni e il titolo di studio è stato innalzato da diploma di istruzione secondaria di primo grado a secondo grado; conseguentemente, sono stati esclusi dal reclutamento quei concorrenti che, pur essendo in posizione utile in graduatoria, non possedevano, al 1° gennaio 2019, i requisiti d'età e di titolo di studio; in relazione ai concorrenti esclusi dal reclutamento, perché non in possesso dei nuovi requisiti, si sono verificate ben tre diverse casistiche di ricorso in sede giurisdizionale amministrativa, a fronte di un numero totale di esclusi quantificato intorno alle 2.100 unità;

considerato che lo schema di decreto correttivo all'esame può rappresentare l'occasione propizia per superare il predetto contenzioso;

considerato che il decreto legislativo n. 95 del 2017, sanando un differenziale in termini di carriera tra gli ufficiali del Ruolo Speciale (oggi ad esaurimento) e quelli dei corsi regolari d'Accademia, che comportava disparità anche di natura eco-

nomica, ha previsto la possibilità di transito degli Ufficiali del Ruolo Speciale (oggi a esaurimento) in possesso di taluni requisiti, nel Ruolo Normale, con ulteriore abbattimento del differenziale tra le due categorie di provenienza degli ufficiali, ma tuttavia, emergono disallineamenti rispetto ad una corretta interpretazione del dettato normativo;

rilevato, con riferimento al Capo III dello schema, afferente alla Guardia di Finanza, come l'articolo 27 dello schema modifichi l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, che inerte all'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza, il quale avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi; la novella abbassa da 35 a 32 anni il limite massimo di età per la partecipazione al concorso, ponendo un evidente problema di legittimità e di opportunità, in quanto sono spesso proprio le persone che appartengono ai gradi inferiori del corpo, le quali – in vista del concorso – cercano di studiare per conseguire i titoli, a superare l'età di 32 anni, risultando il limite dei 35 anni già sufficientemente rigoroso, senza contare che con il limite di 32 anni il ruolo tecnico del corpo si priverebbe di risorse umane più esperte;

rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra, da un lato, vertice amministrativo del carcere e, dall'altro, polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera; tuttavia, le nuove disposizioni il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 395 del 1990, come introdotto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2), dello schema, non appaiono sufficientemente coordinate con i principi regolatori dell'organizzazione e

della gestione degli istituti penitenziari, i quali hanno diretta derivazione dai principi costituzionali (articolo 27, terzo comma) del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del carattere tendenzialmente rieducativo della pena; pertanto tali interventi possono trovare la loro sede propria in un eventuale ulteriore provvedimento, che affronti in modo organico la richiamata tematica;

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia apportata una riduzione di un anno, ulteriore rispetto a quella già prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, della permanenza nella qualifica di assistente capo, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini del conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, con contestuale, opportuno incremento dell'assegno *una tantum* per gli assistenti capo già coordinatori, al fine di incrementare le possibilità, per il personale interessato, di assumere incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;

2) sia apportata una riduzione di un anno, che si affianchi a quella già prevista dallo schema in esame per il conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, della permanenza nella qualifica di vice sovrintendente, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell'accesso alla qualifica di sovrintendente, con contestuale opportuno incremento dell'assegno *una tantum* per i sovrintendenti capo già coordinatori, al fine di assicurare un percorso di carriera più armonico e maggiori opportunità di progressione professionale, nonché di accelerarne l'assunzione di incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;

3) sia estesa la specifica misura di salvaguardia economica, già prevista dallo schema in esame per i vice sovrintendenti, e qualifiche e gradi equiparati e corri-

spondenti, (già *ex* assistenti capo/appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità di grado) promossi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, anche ai vice sovrintendenti, promossi tali tra il 2013 e il 2016, che si siano trovati nelle medesime condizioni per effetto dell'entrata in vigore dal 1° ottobre 2017 della nuova scala parametrica stipendiale, allo scopo di garantire agli interessati un allineamento economico che corregga gli effetti espliciti dal riordino su quest'unica e peculiare situazione;

4) sia prevista, anche mediante avanzamenti straordinari, un'accelerazione ulteriore a quella già stabilita dallo schema in esame, per gli attuali ispettori superiori, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, già in possesso prima del riordino della qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell'accesso alla qualifica apicale di sostituto commissario, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, allo scopo di attribuirli, già dal 2020, agli interessati, che avevano già acquisito, attraverso selettive procedure scrutinali o concorsuali, la qualifica apicale del ruolo, ovvero sia, prima del riordino stesso, quella di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti;

5) siano introdotti, in relazione all'esigenza di assicurare un adeguato potenziamento nelle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, e qualifiche e gradi corrispondenti, avanzamenti straordinari e/o procedure concorsuali interne straordinarie, da riservarsi a personale già appartenente agli stessi ruoli e da bandirsi e svolgersi secondo tempistiche da individuarsi in ragione delle specifiche esigenze di funzionalità di ciascuna Forza di polizia;

6) siano disciplinati gli effetti dell'indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio da parte del personale, in modo che i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti siano commutati in aspettativa senza assegni, ma utile agli effetti

giuridici, qualora la circostanza non sia ascrivibile a colpa del dipendente;

7) sia prevista, per tutte le Forze di polizia, la possibilità, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso, anche pubblico, o di ogni altra procedura selettiva prevista, di articolare i corsi di formazione in più cicli formativi o addestrativi; in tali casi, ove non sia diversamente disposto, sia riconosciuta a tutti i frequentatori la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, e a tutti gli allievi la stessa decorrenza giuridica degli allievi del primo ciclo, con conseguente decorrenza dell'avvio della ferma eventualmente prevista, tutelando così anche il personale non ancora munito di un grado;

8) sia salvaguardata la posizione dei vice questori e dei vice questori aggiunti, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, risultati inidonei in modo assoluto al servizio di polizia o al servizio militare incondizionato per infermità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore dello schema in esame, mediante l'attribuzione della possibilità di presentare domanda di transito nei ruoli civili, che lo schema in esame già assicura a regime;

9) siano previsti adeguati meccanismi volti ad assicurare che, in ragione dei futuri incrementi del trattamento economico indotto dalle dinamiche contrattuali, risulti corrispondentemente innalzato il limite fissato dal medesimo decreto in 28.000 euro ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari della misura della defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017;

10) siano previste disposizioni volte a destinare gli eventuali residui che in ciascuna annualità risultino dall'applicazione delle altre misure dello schema in esame, come modificato in base al presente parere, al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, al meccanismo di defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2, del

decreto legislativo n. 95 – con opportuna rimodulazione dell'ammontare annuo degli stanziamenti indicati nello schema in esame –, nonché al fondo di cui al comma 11 del medesimo articolo 45;

11) all'articolo 3, comma 1, lettere m), numero 2) e p), dello schema, sia chiarito che le disposizioni sono volte a stabilire, per un verso, che il corso per allievi vice ispettori è preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari utili al conseguimento di una laurea « triennale » a contenuto giuridico e, per altro verso, che per l'accesso allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore è richiesto il possesso di una laurea almeno « triennale » a contenuto giuridico;

12) all'articolo 3, comma 1, lettera q), dello schema, la definizione delle modalità organizzative dei corsi di specializzazione, perfezionamento, qualificazione e aggiornamento del personale della Polizia di Stato sia rimessa allo strumento del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;

13) sia perfezionata la disciplina vigente circa il corso per vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, onde fissare con organica disciplina legislativa la possibilità, per i vincitori del relativo concorso pubblico, ai fini del conseguimento dei crediti formativi per l'acquisizione delle specifiche lauree « triennali » inerenti ai diversi profili professionali, di frequentare le lezioni e sostenere gli esami direttamente presso le varie Università appositamente individuate, con previsione che i discenti possano fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, eventualmente anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o comunque da strutture dell'Amministrazione stessa;

14) sia consentita la partecipazione, oltre che allo scrutinio per ispettore superiore secondo quanto già previsto dallo schema in esame, anche alle procedure concorsuali interne per l'accesso alla qualifica di vice commissario al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, in

servizio alla data di entrata in vigore dello schema in esame, e in possesso del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;

15) sia apportata una riduzione di un anno del tempo di permanenza nella qualifica di medico principale della Polizia di Stato ai fini dell'accesso alla qualifica di medico capo, atteso che tali funzionari accedono alla carriera in virtù anche del possesso del titolo di specializzazione e, quindi, con limiti massimi di età più elevati rispetto a quelli previsti per le carriere dei funzionari « ordinari » e « tecnici », con contestuale previsione di misure valide ad evitare scavalcamenti in danno di funzionari di pari qualifica immessi in ruolo precedentemente;

16) sia consentito, in via transitoria, l'accesso allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente tecnico e medico della Polizia di Stato anche ai funzionari delle rispettive carriere che hanno avuto accesso almeno una volta allo stesso scrutinio nella vigenza delle procedure previgenti al riordino, sebbene gli stessi non siano ancora in possesso della prescritta anzianità di qualifica stabilita a regime dal medesimo riordino;

17) sia previsto, a regime, che tutti i concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, e dunque anche quelli per vice ispettore e per agente e agente tecnico, siano anche per titoli, con conseguente compiuto allineamento interno e con le altre Forze di polizia, nonché, sempre mantenendo ferma la disciplina disposta per la fase transitoria dal riordino, che i titoli rilevanti nei concorsi interni per vice ispettore siano sia quelli « di servizio » sia quelli « di cultura », in linea con i principi di delega in materia di valorizzazione del merito e delle professionalità nelle procedure di reclutamento;

18) sia confermato, con precisazione dei relativi effetti, che la previsione, già introdotta nello schema in esame in fun-

zione deflattiva del contenzioso con riferimento ai requisiti psico-fisici e attitudinali, valga anche per i titoli, affinché debbano essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi per il personale della Polizia di Stato, a nulla rilevando ogni eventuale conseguimento successivo degli stessi;

19) sia adottata, per la disciplina di tutti i corsi di formazione iniziale per il personale della Polizia di Stato, ai fini dell'individuazione dei contenuti del già previsto decreto regolamentare del Ministro dell'interno, una medesima formulazione sintetica che si riferisca alle complessive modalità di svolgimento del corso;

20) sia previsto in via generale, nell'ambito dei corsi per il personale della Polizia di Stato, che il numero massimo delle assenze consentite agli allievi o frequentatori si determini in ragione della durata effettiva di ciascun corso, assicurando così una piena parità di trattamento tra gli stessi;

21) sia confermato e consolidato l'assetto, già delineato nello schema in esame, per cui, per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, l'individuazione delle lauree, triennali e specialistiche o magistrali, a qualsiasi titolo richieste, ovvero sia quali titolo di studio di ammissione a selezioni varie o nel quadro del percorso formativo di corsi iniziali, laddove non siano rimesse a criteri fissati direttamente dalla legge, siano demandate a decreto del solo Ministro dell'interno;

22) sia disposto un incremento di ulteriori 500 unità rispetto a quanto previsto dallo schema in esame, delle posizioni sovranumerarie nel ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da trarre dal ruolo degli appuntati e carabinieri con concorsi straordinari dal 2020 al 2024, prevedendone il riassorbimento entro il 2030;

23) sia previsto un opportuno incremento dell'assegnazione *una tantum* per i Luogotenenti, e qualifiche equiparate e corrispondenti, già «qualifica speciale»;

24) sia prevista, in via transitoria, l'istituzione di un ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, costituito da 600 unità da trarre mediante concorsi per titoli dal personale del ruolo sovrintendenti di grado e qualifica apicali, al fine di ricoprire nel 2020 e nel 2021 le posizioni di impiego attualmente vacanti nel ruolo ispettori, con particolare riferimento alle stazioni a forza minima;

25) sia corretto il regime transitorio per l'attribuzione della carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri già previsto nello schema, precisando l'anno di formazione dell'aliquota per gli *ex* marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza con meno di 8 anni di anzianità *ante* riordino, promossi marescialli maggiore con anzianità 1° gennaio 2017, affinché conseguano la carica speciale nell'annualità successiva a quella dei promossi nel 2016;

26) siano perfezionate, a regime, le modalità di accesso al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri per il personale proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, affinché, ferma restando la percentuale di posti a concorso complessivamente disponibile per i sovrintendenti, sia introdotta una procedura per titoli ed esami riservata ai vice brigadieri e ai brigadieri tesa a valorizzare maggiormente il personale più giovane e meritevole, lasciando l'attuale procedura per soli titoli soltanto ai più anziani brigadieri capo/qualifica speciale;

27) sia consentita, in via transitoria, la partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, anche al personale in possesso di laurea triennale con indirizzo diverso da quello giuridico, cosicché, nel rimanente periodo transitorio fino al 2022, non rimangano esclusi marescialli del ruolo ispettori che, secondo i precedenti piani di studi degli istituti di formazione dell'Arma, si laureavano in discipline differenti;

28) provveda il Governo, in sede di emanazione del decreto legislativo con

riferimento agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal ruolo speciale, a modificare l'articolo 2214-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare, in modo tale che l'anzianità assoluta di grado sia rideterminata al giorno successivo a quello dell'ultimo parigrado del ruolo normale;

29) sia integrato quanto già previsto dallo schema in esame circa la possibilità di attribuire la promozione ad anzianità al personale dell'Arma dei carabinieri che, dopo aver maturato i requisiti per l'avanzamento, è deceduto ovvero è stato congedato per limite di età o invalidità permanente, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale;

30) sia integrata, senza alcun effetto economico, la disciplina già prevista dallo schema in esame in materia di promozioni a titolo onorifico per il personale dell'Arma dei carabinieri, affinché il beneficio sia esteso anche al personale di tutti i ruoli che, fino al 2015, non ha potuto beneficiare di alcuna forma di promozione in occasione della cessazione dal servizio o vi ha rinunciato per ottenere benefici previdenziali;

31) all'articolo 27, comma 1, lettera f), dello schema, sia soppresso il numero 1.2;

32) sia previsto, nella prospettiva di poter impiegare per le attività di polizia economica e finanziaria, già nel breve periodo, un più elevato numero di ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria, un incremento del ruolo sovrintendenti della Guardia di finanza di ulteriori 250 unità soprannumerarie rispetto alle 1.500 unità previste dallo schema in esame, da colmare con concorsi straordinari per il ruolo degli appuntati e finanzieri;

33) siano previsti, allo scopo di valorizzare i sovrintendenti della Guardia di finanza con maggiore esperienza di servizio, e in special modo quelli in possesso della qualifica apicale, concorsi straordinari per l'accesso al ruolo ispettori per complessive 300 unità, anche in sovrannumero rispetto all'organico, riservati ai brigadieri capo qualifica speciale;

34) siano previsti concorsi straordinari per l'avanzamento a maresciallo aiutante della Guardia di finanza aperti ai marescialli capo aventi un minimo di tre anni di anzianità di grado, al fine di valorizzare il merito e le migliori professionalità;

35) sia precisato che le previsioni contenute nell'articolo 80-*ter* del decreto legislativo n. 199 del 1995 – introdotto con il decreto legislativo n. 126 del 2018 per riconoscere a tutti i frequentatori di un corso di formazione ripartito in più cicli addestrativi la medesima decorrenza giuridica ed economica del primo di tali cicli – trovano applicazione anche per i concorsi banditi prima della data di entrata in vigore di tale disposizione ma i cui periodi di formazione siano stati avviati successivamente a tale data;

36) sia individuato puntualmente il numero dei posti a concorso per la procedura selettiva straordinaria di accesso alla Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, riservata al personale in servizio presso il medesimo complesso bandistico in qualità di « aggregato »;

37) provveda il Governo a modificare il decreto legislativo n. 79 del 1991, al fine di riconoscere la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli ispettori esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza, in analogia a quanto già previsto per gli ispettori esecutori delle bande delle altre Forze di polizia;

38) sia eliminato il difetto di coordinamento tra le previsioni contenute nella Tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come sostituita dallo schema in esame, e quelle recate dall'articolo 21, comma 7-*ter*, del medesimo decreto legislativo n. 69, al fine di prevedere che le promozioni previste in quest'ultima disposizione al grado di generale di divisione del comparto aeronavale della Guardia di finanza siano effettuate nei limiti delle nuove dotazioni organiche previste per tale grado;

39) si preveda, al fine di assicurare un armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali e salvaguardare i livelli di funzionalità della Guardia di finanza, che per l'anno 2021 l'esito della valutazione degli ufficiali inclusi in aliquota al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 69 del 2001, non produca effetti sulle promozioni attribuibili, prevedendo, altresì, che siano considerati i casi di aspettativa con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

40) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull'impiego dell'armamento, provveda il Governo a sopprimere l'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2); l'articolo 31, comma 1, lettera a) e l'articolo 32;

41) provveda il Governo a disporre un incremento di 200 unità rispetto a quanto previsto dallo schema in esame delle posizioni sovranumerarie nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia penitenziaria per il quadriennio 2020-2024, con riassorbimento complessivo al 2029;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si preveda, con riferimento al personale delle Forze di polizia il quale, per lo svolgimento – in via esclusiva – delle proprie specifiche funzioni nell'ambito dell'Istituzione di appartenenza, necessita di essere iscritto a un albo o elenco professionale, che le pertinenti spese siano sostenute dalle rispettive Amministrazioni;

b) valuti il Governo, onde porre fine al futuro contenzioso e rendere improcedibile quello pendente – l'opportunità di introdurre, all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, il seguente: «5-bis. Il servizio espletato ai sensi del comma 4, lettera b), è a tutti gli effetti considerato servizio nei ruoli delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare di futura destinazione. I

concorrenti di cui al succitato comma 4, lettere a) e b) hanno la medesima anzianità di servizio »;

c) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico ai fini pensionistici riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la computabilità dei relativi anni del corso di laurea senza riscatto;

d) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la corresponsione ai medesimi funzionari delle Forze di polizia delle classi stipendiali al compimento del ventitreesimo anno di servizio nel ruolo anziché al compimento del venticinquesimo anno nel ruolo;

e) valuti il Governo l'opportunità di mantenere il corso dei periti selettori a livello interforze, organizzato dal Nucleo di psicologia applicata, onde garantire uniformità alla delicata materia della selezione;

f) valuti il Governo l'opportunità di istituire un elenco nazionale di odontoiatri con specifica qualificazione nella odontoiatria forense e nelle procedure D.V.I. (*Disaster Victim Identification*), dal quale si possa attingere a supporto delle investigazioni scientifiche in caso di disastro di massa;

g) valuti il Governo la possibilità di istituire un unico tavolo tecnico, al fine unificare i Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) e le sezioni investigazioni scientifiche (SIS) in un unico Comparto Investigazioni Scientifiche, istituendo ido-

nei ruoli ufficiali e tecnici, nonché idonee e correlate indennità commisurate all'incarico;

*h)* valuti il Governo l'opportunità di adottare, in via del tutto eccezionale, misure, anche di carattere normativo, al fine di superare le criticità evidenziate in premessa e di considerare le aspettative dei partecipanti al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2018, nonché al fine di accelerare l'immissione in ruolo del personale, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;

*i)* al fine di riconoscere adeguato valore al percorso di studi effettuato per l'accesso alla qualifica di commissario capo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e qualifiche e gradi corrispondenti valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la dirigenzializzazione della medesima qualifica e delle corrispondenti;

*l)* valuti il Governo l'opportunità, nel provvedimento correttivo in esame, di ripristinare un congruo numero di posti di funzione da Primo Dirigente della Polizia di Stato, fino ad un massimo di 51 unità, per assicurare ai funzionari di Polizia un'armonica progressione di carriera e non privare gli uffici territoriali delle competenze di dirigenti esperti necessari per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in una realtà in continua evoluzione come quella nazionale;

*m)* valuti il Governo l'opportunità di incrementare di un congruo numero i posti di funzione da Primo Dirigente tec-

nico della Polizia di Stato, per assicurare ai funzionari di Polizia tecnici un'armonica progressione di carriera nei settori altamente tecnologici e scientifici;

*n)* valuti il Governo l'opportunità di introdurre modifiche rispetto ai nomi delle neo qualifiche dirigenziali dei ruoli tecnici scientifici e medici, rispettivamente da direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore a vice questore aggiunto tecnico e vice questore tecnico, nonché da medico capo e medico superiore a vice questore aggiunto medico e vice questore medico, per rafforzare il sentimento identitario della Polizia di Stato e consolidare le varie componenti interne della medesima;

*o)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i commissari capo e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici scientifici e medici della Polizia di Stato di cui agli articoli 1, 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, conseguano la prima qualifica dirigenziale a ruolo aperto;

*p)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, ai funzionari della Polizia di Stato i quali rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sia assicurato un percorso di carriera specifico in uffici prodromici a quelli cui saranno assegnati allorquando conseguiranno la prima qualifica dirigenziale;

*q)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i funzionari della Polizia di Stato che rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, possano dirigere in via di supplenza o reggenza uffici per i quali sia prevista la direzione in capo a funzionari con qualifica di vice questore aggiunto;

*r)* valuti il Governo di stabilire la decorrenza giuridica della qualifica dei Vice Ispettori di tre corsi, il 9°, il 10° e l'11°, in particolare, quanto al 9° corso, al 23 settembre 2013 o al 1° gennaio 2014; quanto al 10° corso, alla data del 27 luglio 2019; e quanto all'11° corso, al 28 luglio 2019;

s) al fine di evitare disparità di trattamento previdenziale, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, dal 1° gennaio 2021, anche il personale del Corpo forestale dello Stato, transitato ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella Polizia di Stato e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto medesimo, ha conservato il regime di quiescenza di provenienza, possa a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 2020, optare per i limiti ordinamentali di collocamento a riposo per vecchiaia previsti per il personale del Ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, ossia 61 anni di età fino alla qualifica di primo dirigente o qualifica equiparata di dirigente di II fascia, 63 anni di età per la qualifica di dirigente superiore e 65 anni di età per la qualifica di dirigente generale e qualifica equiparata di dirigente di I fascia;

t) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la previsione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), dello schema;

u) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che gli ufficiali del ruolo aeronavale attualmente in formazione presso l'Accademia della Guardia di finanza i quali, successivamente alla nomina a uf-

ficiale, siano stati avviati all'attività addestrativa di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota militare di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo n. 66 del 2010, debbano contrarre ferma volontaria per la durata di 16 anni, decorrenti dalla data di avvio del predetto corso, senza possibilità di ottenere prima di tale termine il proscioglimento dagli obblighi di servizio;

v) valuti il Governo l'opportunità di aggiornare la legge istitutiva della Scuola di polizia economico-finanziaria, alla luce dell'evoluzione che ha interessato detto polo di alta formazione, il quale svolge anche formazione e aggiornamento per appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, italiane e straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché attività di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie;

z) provveda il Governo ad eliminare ogni eventuale rifiuto, svista o imperfezione di coordinamento tecnico-normativo in cui sia dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame;

aa) provveda il Governo a sanare ogni eventuale inesattezza o errore di calcolo finanziario in cui dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.

Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo (*Svolgimento e rinvio*) ..... 18

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 5 dicembre 2019. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.

#### Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

*(Svolgimento e rinvio).*

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

La Ministra Nunzia CATALFO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Susanna CENNI (PD), Rina DE LORENZO (M5S), Guglielmo GOLINELLI (LEGA), Maria Chiara GADDA (IV), Giorgio LOVECCHIO (M5S).

La Ministra Nunzia CATALFO rende ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringraziando la Ministra per il suo contributo, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Felice Assenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune (COM(2019)580 final) e della proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 (COM(2019)581 final) .....

19

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 5 dicembre 2019.*

Audizione del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Felice Assenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanzia-

rio 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune (COM(2019)580 final) e della proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 (COM(2019)581 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.05.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	20
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 5 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.**

**C. 2267 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VIII Commissione, il disegno di legge C. 2267, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 14 ottobre

2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, illustrando il contenuto del decreto – legge, fa presente che l'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina, ai commi 1 e 2, l'approvazione, in coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, del « Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria », delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso.

L'approvazione del Programma è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri ministri interessati, nonché sentita la Conferenza Stato-regioni.

Il Programma è finalizzato ad assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

Il comma 2-*bis* istituisce, inoltre, un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone composizione e funzioni.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, prevede, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile (CIPESS), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 1-*ter*, introdotto dal Senato, istituisce un fondo denominato « Programma #iosonoAmbiente », con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado.

In base al comma 4 i criteri di presentazione e di selezione dei progetti, nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento saranno stabiliti, con un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente.

In merito alla formulazione del comma 4, poiché le iniziative previste dalla disposizione implicano l'intervento anche di istituzioni degli enti territoriali, in particolare quelle riconducibili al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

L'articolo 2, modificato dal Senato, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti, istituisce un fondo denominato « programma sperimentale buono mobilità » per finanziare, al comma 1, un « bonus mobilità » per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché, al comma 2, progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammmodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.

Per le misure previste al comma 1 è previsto che sia sentita la Conferenza unificata, mentre per quelle previste al comma 2 la disposizione prevede che il decreto attuativo del Ministro dell'ambiente sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata.

Con riferimento al comma 2, segnala l'opportunità di approfondire la previsione in base alla quale si procederà comunque all'emanazione del decreto qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni; tale previsione potrebbe risultare infatti in contrasto con lo strumento dell'intesa, la cui disciplina già prevede (all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di trenta giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri).

L'articolo 3 autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

In base al comma 3 i criteri di presentazione e di selezione dei progetti, nonché la definizione delle spese ammissibili al finanziamento saranno stabiliti, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro dell'università, della ricerca e della ricerca, e il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali.

L'articolo 4, modificato dal Senato, prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Per consentire il rapido avvio del programma il comma 2 prevede l'adozione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

Con riferimento al comma 2, segnala l'opportunità di approfondire la previsione in base alla quale si procederà comunque all'emanazione del decreto qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni; tale previsione potrebbe risultare infatti in contrasto con lo strumento dell'intesa, la cui disciplina già prevede (all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di trenta giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri).

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti i commi da 4-*bis* a 4-*novies*, riguardanti, tra l'altro:

novelle al Testo unico in materia forestale (di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018) volte a prevedere che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e a stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;

la possibilità di affidare agli imprenditori agricoli, organizzati in forma singola o associata, le attività di rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali;

il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica.

L'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021.

Ai sensi del comma 2 la definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 4-*ter*, introdotto dal Senato, istituisce nel territorio di ciascun parco nazionale la Zona economica ambientale (Zea), all'interno della quale sono previste, nel limite delle risorse disponibili, forme di sostegno ad imprese nuove o esistenti impegnate in programmi o investimenti compatibili con l'ambiente e che rispettano determinati requisiti.

La determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle misure di sostegno previste è demandata ad un regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 4-*quater*, introdotto dal Senato, al comma 1 prevede l'istituzione del « Programma Italia Verde », in base al quale viene assegnato annualmente il titolo di « Capitale verde d'Italia » ad una

città italiana capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione disciplinata dai commi 2 e 3.

La disposizione demanda la definizione di tale procedura di selezione ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 4-*quinquies*, introdotto dal Senato, prevede incentivi ai comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

La definizione delle modalità di riparto del Fondo è demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 5 disciplina, ai commi da 1 a 5, la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea.

Il comma 6 prevede inoltre la nomina – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – di un nuovo Commissario unico per la progettazione e la realizzazione di interventi di collettamento, fognatura e depurazione nell'ambito della procedura di infrazione per le acque reflue.

Il comma 7 prevede la possibilità per il Commissario unico di avvalersi al massimo di due subcommissari.

L'articolo 5-*bis*, introdotto dal Senato, posticipa di tre anni il termine (che diversamente scadrebbe il 31 dicembre 2019) per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse

gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 5-*ter*, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico.

A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

L'articolo 6, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali.

In particolare, il comma 1 stabilisce che debbano essere pubblicati anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate da pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti, e da concessionari di pubblici servizi.

Il comma 2 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicino in rete informazioni sul funzionamento del dispositivo e sui dati acquisiti.

Ai sensi del comma 4 i dati sono acquisiti con modalità telematica dall'ISPRA, che provvede poi ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso un'apposita sezione del sito del Ministero dell'ambiente.

L'articolo 7, modificato dal Senato, riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media e grande struttura per incentivare la vendita di detersivi o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Il contributo può essere utiliz-

zato anche per l'apertura di nuovi negozi esclusivamente dedicati alla vendita di prodotti sfusi.

Ai sensi del comma 2 le modalità per ottenere il contributo saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa (*recte*: di concerto) con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 8 prevede il differimento dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020 del termine per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici del 2016 e per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici.

L'articolo 8-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (il quale prevede che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della predetta legge costi-

tuzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite).

L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Diverse disposizioni appaiono peraltro riconducibili a materie attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, quali « tutela della salute », « alimentazione » e « valorizzazione dei beni culturali e ambientali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO

**DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (C. 2267 Governo, approvato dal Senato).**

### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2267, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia innanzitutto riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

rivelato altresì come alcune disposizioni appaiano riconducibili a materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni, quali « tutela della salute », « alimentazione » e « valorizzazione dei beni culturali e ambientali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come l'articolo 1-ter, in materia di campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole, preveda al comma 4 che i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le mo-

dalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento siano stabiliti con un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'adozione del quale non sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, pur implicando le iniziative previste dalla norma l'intervento di istituzioni degli enti territoriali;

rilevato come l'articolo 2, comma 2, preveda che le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti previsti dal medesimo comma per progetti in materia di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale siano stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata, la quale si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere;

rilevato come l'articolo 4, comma 2, preveda che le modalità di attuazione e il riparto delle risorse del programma sperimentale per la riforestazione nelle città metropolitane di cui al comma 1 del medesimo articolo siano stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, la quale si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere;

rilevato come le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, potrebbero risultare in contrasto con lo strumento dell'intesa, la cui disciplina già prevede, all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di trenta giorni, vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 1-ter, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coin-

volgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire le previsioni in base alle quali si procederà comunque all'emanazione dei decreti ministeriali di cui alle predette disposizioni nel caso di mancata intesa con la Conferenza unificata nel termine di trenta giorni;

c) con riferimento all'articolo 5-ter, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente » per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in tale ambito il coinvolgimento delle forze di polizia e di protezione civile operanti in tale settore.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1011 Paxia, recante disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, nonché delega per l'adozione di un testo unico in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio « 100 per cento <i>Made in Italy</i> », di Enrico Mario Ambrosetti, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova e coordinatore dell'Osservatorio nazionale per la lotta al contrabbando e alla contraffazione dei tabacchi lavorati e di Cinzia Coduti, consulente del Comitato scientifico agromafie presso Coldiretti .....	27

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 5 dicembre 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.40.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 5 dicembre 2019.*

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1011 Paxia, recante disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, nonché delega per l'adozione di un testo unico in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio « 100 per cento *Made in Italy* », di Enrico Mario Ambrosetti, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova e coordinatore dell'Osservatorio nazionale per la lotta al contrabbando e alla contraffazione dei tabacchi lavorati e di Cinzia Coduti, consulente del Comitato scientifico agromafie presso Coldiretti.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.40 alle 15.15.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione di Paolo Magri, Direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)  
(Svolgimento e conclusione) ..... 28

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione dell'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Siria,  
Ambasciatore Geir Pedersen (Svolgimento e conclusione) ..... 29

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 5 dicembre 2019. — Presidenza  
della Presidente Marta GRANDE.*

##### **La seduta comincia alle 8.55.**

**Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la  
stabilità nel Mediterraneo.**

**Audizione di Paolo Magri, Direttore dell'Istituto per  
gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)**

*(Svolgimento e conclusione).*

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo MAGRI, *Direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Piero FASSINO (PD), a più riprese, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Yana Chiara EHM (M5S), a più riprese, Paolo FORMENTINI (LEGA) e Pino CABRAS (M5S).

Paolo MAGRI, *Direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

##### **La seduta termina alle 9.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 5 dicembre 2019. — Presidenza della Presidente Marta GRANDE.*

**La seduta comincia alle 17.**

**Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.**

**Audizione dell'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Siria, Ambasciatore Geir Pedersen.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Geir PEDERSEN, *Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per*

*la Siria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura BOLDRINI (PD), Piero FASSINO (PD), Valentino VALENTINI (FI), Maurizio LUPI (MISTONCI-USEI), Pino CABRAS (M5S), Paolo FORMENTINI (LEGA), Yana Chiara EHM (M5S) e Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE (FDI).

Geir PEDERSEN, *Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Siria*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 17.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) .....

30

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 5 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.*

**La seduta comincia alle 17.35.**

**Decreto-legge 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.**

**C. 2267 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 dicembre 2019.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono state esaminate tutte le proposte emendative. Avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni, I Affari Costituzionali, III Affari Esteri, VI Finanze, VII Cultura, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore on. Micillo, a riferire favorevolmente in Assemblea. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 17.40.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Trenitalia Spa, ingegner Orazio Iacono, sull'offerta di servizi ferroviari ..... 31

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Polizia stradale nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale ..... 31

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 5 dicembre 2019.*

**Audizione dell'Amministratore delegato di Trenitalia Spa, ingegner Orazio Iacono, sull'offerta di servizi ferroviari.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.20 alle 10.30.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 5 dicembre 2019.*

**Audizione di rappresentanti della Polizia stradale nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.45.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 5 dicembre 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14 alle 14.10.

## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 5 dicembre 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.15 alle 15.20.

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 5 dicembre 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
17 alle 17.10.

## **XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 5 dicembre 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.10 alle 14.20.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. S. 1631 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	36
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45
Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. S. 1250, approvato dalla Camera (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	46
DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	41
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 5 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

#### La seduta comincia alle 16.

**DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.**

**S. 1631 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, esprimendo, nella seduta del 12 novembre scorso, un parere favorevole sottolinea che il parere espresso evidenziava come il provvedimento sia riconducibile alla materia protezione civile di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e come gli interventi previsti dallo stesso si collochino nell'ambito della modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (quali la Cabina di coordinamento

della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata, la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione).

Rileva che si soffermerà solo sulle principali tra le numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame della Camera.

In particolare, l'articolo 1-*bis* integra la disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione per la ricostruzione prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.

L'articolo 1-*ter* reca disposizioni in materia di assunzioni di nuovo personale da parte delle regioni, province e comuni interessati dal sisma dell'agosto 2016, consentendo di derogare al limite di due anni di durata massima per i contratti a tempo determinato. L'articolo prevede anche norme per consentire all'Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società *in house* della regione.

All'articolo 2, tra le altre cose, sono stati aggiunti i commi 1-*bis* e 2-*bis*, che prevedono il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi dell'agosto 2016.

L'articolo 2-*bis* consente, nell'ambito della ricostruzione privata, nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, che siano ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso.

L'articolo 2-*ter* prevede, in materia di interventi di immediata esecuzione, la possibilità che il Commissario differisca al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

All'articolo 3 è stato inserito il comma 1-*bis*, che prevede la convocazione della Conferenza regionale per la ricostruzione anche per accertare la conformità urbanistica dell'intervento proposto all'edificio preesistente ai sensi della vigente norma-

tiva o, ove adottato, ai sensi del programma straordinario di ricostruzione di cui al successivo articolo 3-*bis*.

L'articolo 3-*bis* prevede l'adozione, da parte delle regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni più colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016.

L'articolo 3-*ter* stabilisce la possibilità di regolarizzazione delle domande di concessione di contributi per la ricostruzione per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo.

L'articolo 3-*quater* stabilisce che i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione possano derogare, oltre che all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (in materia di qualificazioni delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) anche all'articolo 37 del medesimo codice (in materia di ricorso a stazioni appaltanti uniche mediante unioni di comuni, province, città metropolitane o enti di area vasta).

L'articolo 3-*quinqüies* qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente della ricostruzione come dovere d'ufficio.

L'articolo 3-*sexies* estende la fruizione del cosiddetto « Art Bonus » anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera.

L'articolo 3-*septies* estende da tre a sei anni la durata dell'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma.

L'articolo 4-*bis* modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati, consentendo tra le altre cose la subappaltabilità non solo delle lavorazioni speciali ma di tutte le lavorazioni.

L'articolo 5-*bis* consente alle regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria

residenza e dimora abituale, con l'impegno di non modificarla per un decennio, nei comuni, con meno di 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale e individuati dalle regioni.

L'articolo 9-*bis* dispone l'ulteriore proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift siti nelle regioni Abruzzo e Marche.

L'articolo 9-*ter* estende ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 2016, il regime opzionale previsto per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

L'articolo 9-*quater* apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte, tra le altre cose, a modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto e ad escludere le località a bassa sismicità dall'ambito definitorio degli interventi rilevanti.

L'articolo 9-*quinquies* circoscrive la norma sulla non spettanza di contributi e agevolazioni per la ricostruzione ai beni alienati dopo la data del sisma de L'Aquila del 2009, prevedendo che la stessa non valga in caso di alienazione a coniuge, parenti e affini fino al quarto grado, al partner dell'unione civile e al convivente di fatto.

L'articolo 9-*sexies* riconosce anche per il 2020 al comune de L'Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto dalla normativa vigente.

L'articolo 9-*septies* interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o altri interventi difformi.

L'articolo 9-*octies* prevede per il 2020 uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in

favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal comune de L'Aquila, nonché, per il medesimo 2020, un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico.

L'articolo 9-*novies* consente, nei territori colpiti dal sisma in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio nonché ad altro personale di cui essa si avvalga anche mediante convenzione con le società Ales Spa e Invitalia Spa.

L'articolo 9-*decies* estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la possibilità, già prevista dal decreto-legge n. 189/2016, di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA9, di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

L'articolo 9-*undecies* attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi.

L'articolo 9-*duodecies* rende applicabili ai territori interessati dai sismi del 2016 e del gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte dal DL n. 91/2017 per le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'articolo 9-*terdecies* include nel programma coordinato di ricostruzione dei comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila anche interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata.

L'articolo 9-*quaterdecies* include nelle funzioni del Commissario per la ricostruzione post-sisma di Casamicciola del 2017 anche quelle di provvedere alla cessazione

dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonomia sistemazione.

L'articolo 9-*quinquiesdecies* stabilisce che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione post-sisma di Casamicciola del 2017, non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate dal Commissario ad altre finalità previste.

L'articolo 9-*sexiesdecies* semplifica le modalità di selezione dell'impresa esecutrice dei lavori da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

L'articolo 9-*septiesdecies* prevede e disciplina l'approvazione di un piano di ricostruzione, redatto dalla regione Campania, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma di Casamicciola del 2017.

L'articolo 9-*duodevicies* modifica la disciplina della ricostruzione post-sisma di Casamicciola prevedendo, tra le altre cose, l'erogazione diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e l'assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario.

L'articolo 9-*undevicies* interviene sulla medesima materia aggiungendo la previsione che l'aggiudicazione dei lavori di ricostruzione avvenga utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

L'articolo 9-*vicies* estende i contributi per le imprese colpite dal sisma di Casamicciola del 2017 anche alle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività, nel caso in cui l'ubicazione di tale immobile sia infungibile.

L'articolo 9-*vicies semel* autorizza anche per il 2020 e il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori colpiti dal sisma del 2016-gennaio 2017.

L'articolo 9-*vicies bis* prevede una serie di modifiche alle disposizioni del cosiddetto « decreto sbloccacantieri » (decreto-

legge n. 32 del 2019) relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso e la città metropolitana di Catania del 2018. Tra le altre cose, vengono inserite tra le spese finanziabili le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive.

L'articolo 9-*vicies ter* prevede la possibilità, per i comuni del cratere del sisma del 2009, di integrare i programmi di interventi nei centri storici.

L'articolo 9-*vicies quater* proroga al 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 2012.

L'articolo 9-*vicies quinquies* proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il dicembre 2020, il termine per l'esenzione IMU per gli immobili colpiti dal sisma del 2012.

L'articolo 9-*vicies sexies* proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i soggetti residenti nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 2014 e dal sisma del 2012.

L'articolo 9-*vicies septies* autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, a nominare segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

L'articolo 9-*duodetrices* autorizza la destinazione di una somma fino a 50 milioni di euro, tra quelle iscritte nella contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, a un programma di sviluppo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene.

L'articolo 9-*undetrices* prevede il trasferimento di somme versate dalla Camera dei deputati al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alla contabilità spe-

ziale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'Italia centrale.

L'articolo 9-*tricies* autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016.

L'articolo 9-*tricies semel* dispone la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.

Le modifiche introdotte non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione questioni regionali.

Il deputato Roberto PELLA (FI), dichiara il voto di astensione del gruppo di Forza Italia. Evidenzia, al riguardo, come già fatto nella Commissione di merito, la mancata valorizzazione del ruolo dei sindaci, esigenza avanzata anche nell'incontro dell'associazione nazionale con il Presidente del Consiglio, Conte. Stigmatizza poi il ritardo nell'attività di ricostruzione della città di Amatrice e sottolinea il tema della burocratizzazione estrema che necessiterebbe di una forte semplificazione rilevando come il numero degli adempimenti procedurali necessari per procedere alla ricostruzione sia eccessivo. La burocrazia crea poi ulteriori difficoltà ai sindaci, compresa quella determinata dal non poter rinnovare, alla scadenza, contratti con personale che in questi anni ha acquisito un elevato livello di competenze nell'ambito della ricostruzione. Ritiene inoltre che andrebbe ulteriormente sviluppata la disciplina delle zone economiche speciali, che, se potenziate, potrebbero costituire un argine allo spopolamento dei territori colpiti dal sisma.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore* segnala che alcuni dei punti sollevati dal collega Pella – specie quelli riferiti alla semplificazione – sono già presenti nel decreto in quanto è già prevista, ad esempio, la possibilità di agire in deroga all'articolo 38 del codice degli appalti e sono anche previste semplifica-

zioni nella modalità di selezione delle imprese esecutrici per quanto riguarda, ad esempio, Ischia. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.**

**S. 1250, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, esprimendo nella seduta dell'11 aprile 2019, un parere favorevole sintetizza brevemente, il provvedimento, che consiste di un unico articolo che, al comma 1, riconosce come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente, mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante (l'attestazione dell'effetto invalidante indica che la malattia è in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro).

Ai sensi del medesimo comma 1 le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale sono, alla lettera *a*), l'emigrania cronica e ad alta frequenza; alla lettera *b*), la cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici; alla lettera *c*), la cefalea a grappolo cronica; alla lettera *d*), l'emigrania parossistica cronica; alla lettera *e*), la cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione; alla lettera *f*), emigrania continua. Il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da

adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme elencate dal comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti.

Per quanto riguarda l'ambito di interesse della Commissione, la materia oggetto del provvedimento può essere ricondotta all'ambito della « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In tal senso, come già rilevato nel precedente parere, risulta opportuno l'inserimento della previsione dell'intesa.

Rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione è stata unicamente inserita una clausola di invarianza finanziaria al comma 2 dell'articolo 1. Ritiene dunque che la Commissione possa confermare il parere favorevole già reso.

Il deputato Roberto PELLA (FI), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, chiede che possa essere inserito nel parere l'auspicio che l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni prevista dall'articolo 1, comma 2, sia sancita in tempi brevi. Ritiene poi che la patologia oggetto del provvedimento dovrebbe essere inserita nei livelli essenziali di assistenza, in modo che le relative cure possano essere finanziate nell'ambito del patto della salute, evitando che, attuando la legge ad invarianza di oneri finanziari come attualmente previsto, si creino disuguaglianze territoriali.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, accoglie l'istanza avanzata dal collega Pella e formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.**

**C. 2267, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento nel corso dell'*iter* al Senato, esprimendo, nella seduta del 6 novembre scorso, un parere favorevole con una condizione e due osservazioni. In particolare, la condizione richiedeva di inserire forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti del Ministero dell'ambiente previsti dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, comma 3, chiamati a disciplinare, rispettivamente, il cosiddetto « bonus mobilità » e la realizzazione di progetti sperimentali di servizi di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. La condizione è stata sostanzialmente recepita; al comma 1 dell'articolo 2 è stata infatti inserita la previsione di un parere della Conferenza unificata; al comma 3 dell'articolo 3 è stata invece previsto un parere della Conferenza Stato-città, che comunque soddisfa l'esigenza di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali. La prima osservazione richiedeva poi di inserire un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Anche questa osservazione può ritenersi soddisfatta sul piano sostanziale, anche se si è scelto di prevedere il parere non della Conferenza unificata ma della Conferenza Stato-regioni.

La seconda osservazione invitava ad approfondire la formulazione dell'articolo

2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2. Tali disposizioni prevedono infatti dispongono l'adozione di decreti ministeriali anche qualora la prevista intesa in sede di Conferenza unificata non sia raggiunta entro 30 giorni; una simile previsione potrebbe risultare però in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri). Ritiene pertanto che l'osservazione possa essere ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Tra le ulteriori modifiche inserite nel provvedimento rispetto al testo già esaminato dalla Commissione segnalo in primo luogo l'istituzione, al comma 2-bis, dell'articolo 1 di un tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica.

L'articolo 1-bis prevede che il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, sia ridenominato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

L'articolo 1-ter istituisce un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per avviare campagne di informazione, formazione, sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado. I criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento saranno stabiliti, in base al comma 4, con un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Al riguardo, poiché le iniziative previste dalla norma implicano l'intervento anche di istituzioni degli enti territoriali, in particolare quelle riconducibili al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto.

All'articolo 4 sono stati inseriti i commi da 4-bis a 4-novies. Il comma 4-bis prevede che le autorità competenti tengono conto, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, principalmente delle aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali.

I commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies integrano poi il Testo unico forestale (decreto legislativo n. 34 del 2018) con la definizione di bosco vetusto. In particolare, il comma 4-quinquies prevede l'adozione di un decreto del Ministero delle politiche agricole per emanare le disposizioni comuni per l'adozione da parte delle regioni di linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti. La norma correttamente prevede l'intesa in Conferenza Stato-regioni per l'adozione del provvedimento. I commi 4-septies e 4-octies prevedono poi che le regioni e le province autonome favoriscano il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito. Il comma 4-novies stabilisce che non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica.

L'articolo 4-bis istituisce un fondo per incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per il 2021. La definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole, emanato, correttamente, sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 4-ter prevede che il territorio di ciascun parco nazionale costituisca una zona economica ambientale nell'ambito della quale sono previste alcune agevolazioni.

L'articolo 4-quater prevede l'istituzione del programma Italia verde, in base al quale viene assegnato annualmente il titolo di « Capitale verde d'Italia » ad una

città italiana capoluogo di provincia. Si demanda la definizione di tale procedura di selezione a un decreto del Ministro dell'ambiente, prevedendo correttamente che sul decreto sia raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 4-*quinquies* prevede incentivi ai comuni che installano eco-compattatori per riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo denominato « programma sperimentale mangiaplastica ». Le modalità di riparto del fondo saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'ambiente, per il quale è correttamente previsto il parere della Conferenza unificata.

L'articolo 5-*bis* posticipa di tre anni il termine per lo svolgimento dell'attività della Unità tecnico-amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 5-*ter* prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente » per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico.

All'articolo 7 è stato inserito un comma 1-*bis*, che prevede che, nell'ambito dell'incentivazione della vendita di detersivi o prodotti alimentari sfusi o alla spina, possano essere utilizzati contenitori di proprietà del cliente purché riutilizzabili, puliti e idonei all'uso alimentare. Inoltre, l'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.

È stato infine inserito l'articolo 8-*bis* che prevede la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara la propria posizione contraria rispetto al contenuto del provvedimento in

particolare perché il decreto non risolve i problemi di fondo in quanto sono scarse le risorse stanziare per le imprese. Quanto agli aspetti concernenti la Commissione per le questioni regionali, invita a prevedere un coinvolgimento del sistema delle conferenze con riferimento all'articolo 1-*ter* e con riferimento alle disposizioni in materia di trasporto pubblico.

Il deputato Ugo PAROLO (LEGA) esprime la contrarietà del suo gruppo al provvedimento, in primo luogo per l'inidoneità dello strumento del decreto-legge ad affrontare le questioni ambientali, che richiederebbero invece una programmazione a lungo termine. Sarebbe stato più pertanto opportuno ricorrere a una legge ordinaria con tempi congrui di discussione per consentire alle varie forze politiche di apportare il proprio contributo. Sebbene alcune disposizioni previste nel provvedimento potrebbero essere condivisibili molte non lo sono e rileva come nel rapporto con gli enti locali sarebbero stati necessari un coinvolgimento e confronto più serrato con le regioni. Chiarisce come la questione delle zone economiche ambientali dovrebbe essere approfondita e la fiscalità agevolata dovrebbe essere applicata non solo alle aziende ma anche a tutti i cittadini. Dichiarò dunque il voto contrario del gruppo della Lega.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) *relatore* rileva come le osservazioni svolte dal collega Pella, in particolare con riferimento al coinvolgimento della Conferenza Stato regioni nella riconversione del parco mobile e sul trasporto scolastico, siano già state recepite sia con le prime osservazioni svolte durante l'esame del provvedimento alla Camera. Con riferimento all'articolo 1-*ter* un'ulteriore osservazione sarà inserita nella proposta di parere che si accinge a sottoporre alla Commissione. Quanto alle osservazioni del collega Parolo circa la scelta dei contenuti, osserva come le misure del provvedimento, seppur migliorabili, rappresentano un passo nella giusta dire-

zione e avranno una positiva ricaduta sui territori.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 5 dicembre 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

ALLEGATO 1

**Disegno di legge S. 1631 di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (cosiddetto « DL Sisma »).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1631 di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

rilevato che:

il provvedimento risulta riconducibile alle materie protezione civile e governo del territorio, entrambe di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (S. 1250, approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il progetto di legge S. 1250, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale;

richiamato il parere reso sul provvedimento, nel corso dell'*iter* alla Camera, nella seduta dell'11 aprile 2019;

auspicato che l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni prevista dall'articolo 1, comma 2, sia sancita in tempi brevi e che possa essere successivamente preso in considerazione l'inserimento della patologia oggetto del provvedimento nei livelli essenziali di assistenza,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disegno di legge C. 2267 di conversione del decreto-legge n. 111 del 2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299 (cosiddetto « DL Clima »).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2267 di conversione del decreto-legge n. 111/2019, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 6 novembre 2019;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile in primo luogo alla materia tutela dell'ambiente di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; assumono però anche rilievo materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la tutela della salute, l'alimentazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali » ovvero di residuale competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, quali il trasporto pubblico locale;

l'articolo 1-ter istituisce un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per

avviare campagne di informazione, formazione, sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado; i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento saranno stabiliti, in base al comma 4, con un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente; al riguardo, poiché le iniziative previste dalla norma implicano l'intervento anche di istituzioni degli enti territoriali, in particolare quelle coinvolte nel sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto;

come già segnalato nel parere reso nella seduta dello scorso 6 novembre, l'articolo 2, comma 2, prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente chiamato a disciplinare il finanziamento del potenziamento delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale sia emanato « d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere »; la medesima formulazione è utilizzata all'articolo 4, comma 2 con riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente di attuazione delle azioni per la riforestazione delle città metropolitane; tale previsione appare meritevole di approfondimento in

quanto potrebbe risultare in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1-ter, comma 4;

approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 4, comma 2.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### S O M M A R I O

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI .....	49
--	----

**COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI**

*Giovedì 5 dicembre 2019. — Coordinatore: DARA (Lega).*

Il Comitato si è riunito dalle 8.45 alle 9.38.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2019 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	50
--	----

*Giovedì 5 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2019.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo avere introdotto la seduta, dà la parola al senatore Magorno, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Il senatore Ernesto MAGORNO, *relatore*, illustra alcune osservazioni sui contenuti della relazione semestrale.

Dopo gli interventi del deputato Elio VITO (FI) e del senatore Adolfo URSO (FdI), Raffaele VOLPI, *presidente*, dichiara concluso l'esame della relazione, preannunciando che, come di prassi, verrà inviata al Presidente del Consiglio una nota contenente le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Rende, quindi, alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori, su cui intervengono i deputati Elio VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).

**La seduta termina alle 13.55.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni**

---

#### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 5 dicembre 2019.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.40 alle 11.35.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera <i>b</i> ), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera <i>a</i> ), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei relatori)</i> .....	7

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.	
Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	18

### COMMISSIONI RIUNITE (XIII e XIV)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Felice Assenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune (COM(2019)580 final) e della proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 (COM(2019)581 final) .....	19
---	----

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	25

## II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1011 Paxia, recante disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, nonché delega per	
--	--

l'adozione di un testo unico in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio « 100 per cento <i>Made in Italy</i> », di Enrico Mario Ambrosetti, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova e coordinatore dell'Osservatorio nazionale per la lotta al contrabbando e alla contraffazione dei tabacchi lavorati e di Cinzia Coduti, consulente del Comitato scientifico agromafie presso Coldiretti .....	27
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.	
Audizione di Paolo Magri, Direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	28
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.	
Audizione dell'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Siria, Ambasciatore Geir Pedersen ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	29
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	30
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Amministratore delegato di Trenitalia Spa, ingegner Orazio Iacono, sull'offerta di servizi ferroviari .....	31
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Polizia stradale nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale .....	31
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33
<b>XII Affari sociali</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. S. 1631 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	36
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45

---

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. S. 1250, approvato dalla Camera (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	46
DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	41
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI .....	49
 <b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2019 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	50
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0085160\*